


Lombardia

AITI

Associazione
Italiana
Traduttori e
Interpreti

*Membro della
Fédération
Internationale
des
Traducteurs
F.I.T.*



REGOLAMENTO REGIONALE

Approvato dall'assemblea regionale il 19 marzo 2005 e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 4 febbraio 2006

Art. 1 Costituzione e scopi

E' costituita la Sezione Lombardia dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, la quale sarà regolata, ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto Nazionale, dal presente Regolamento Regionale. Gli scopi sono quelli di cui all'Art. 3 dello Statuto.

Art. 2 Sede e rappresentanza legale

la sede della Sezione Lombardia dell'A.I.T.I. è presso la sede sociale. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione.

Art. 3 Fondi

Le entrate della Sezione sono costituite da:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci;
- b) finanziamenti;
- c) donazioni

La destinazione dei fondi è quella prevista dal bilancio preventivo approvato.

Art. 4 Soci

Per la descrizione delle categorie dei Soci (Ordinari, Praticanti, Onorari, Aggregati) si fa espresso riferimento all'Art. 5 dello Statuto Nazionale. Per i casi di perdita della qualità di Socio, si fa riferimento all'Art. 9 dello Statuto Nazionale.

Art. 5 Ammissioni

Via Pagliano, 1 - 20149 MILANO
Tel. 333/7154130 - E-mail: presidenza@aiti-lombardia.it
Codice Fiscale & Partita IVA: 04458940964

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione delle seguenti classificazioni di soci, figure professionali, nonché indicazioni di carattere generale:

Soci ordinari

Traduttori tecnico/scientifici

Traduttori per l'editoria

Ammissione per chiara fama

Interpreti di simultanea e/o consecutiva

Interpreti di trattativa

Lingue di scarsa diffusione

Classificazione delle lingue

Materie di specializzazione

Soci praticanti

Soci onorari

Soci aggregati

si rimanda a quanto stabilito da Statuto e Regolamento Nazionale ed eventuale regolamento ammissioni nazionali.

Art. 6 Quote e tasse

L'ammontare della tassa d'iscrizione per i nuovi soci e delle quote associative viene fissato annualmente dall'Assemblea Regionale Ordinaria, su proposta del C.D.R. I pagamenti sono da effettuare alla Tesoreria Regionale nei termini previsti dall'Art. 7 dello Statuto Nazionale e secondo la procedura notificata ai soci tramite bollettino regionale o con lettera circolare. Dopo la scadenza del 31 marzo, i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota sono sospesi dal diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione fino ad avvenuto versamento della quota e della relativa penale. A pagamento avvenuto, ricevono tutta la documentazione arretrata. Del loro stato di morosità vengono informati con lettera semplice. Se al 31 dicembre dell'anno di riferimento risultano ancora morosi, sono considerati decaduti.

Art. 7 Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti ad osservare i doveri di cui all'Art. 8 dello Statuto Nazionale.

Essi hanno inoltre l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale e Regionale, nonché il Codice Deontologico, le condizioni di lavoro e le delibere degli organi sociali;
- cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli stessi;
- provvedere al pagamento delle quote e tasse ordinarie entro i termini stabiliti;
- provvedere, con le modalità stabilite dal C.D.R., a firmare la dichiarazione di non incompatibilità con l'Art. 5 ultimo comma dello Statuto.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli Organi della Sezione Lombardia sono i seguenti:

- Assemblea Generale
- Consiglio Direttivo
- Comitato Esecutivo
- Presidente – Vicepresidente
- Tesoriere

- Collegio dei Sindaci
- Collegio dei Proviviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 9 Assemblea

L'Assemblea Regionale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno entro il 31 marzo; in via straordinaria, quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da 1/5 dei soci in regola con i pagamenti.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) determinare le linee generali dell'attività della Sezione Lombardia;
- b) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) deliberare su qualsiasi argomento messo all'ordine del giorno. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare modifiche al Regolamento Regionale;
- b) deliberare su quant'altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

Le delibere sono adottate a maggioranza di 2/3 per il punto (a) e a maggioranza semplice per il punto (b).

Art. 10 Validità dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria è valida, per una convocazione, quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea Straordinaria è valida quando siano presenti o rappresentati per delega, in prima convocazione, i 2/3 e in seconda convocazione 1/3 dei soci aventi diritto.

Art. 11 Convocazione

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Consiglio Direttivo a tutti i soci aventi diritto di voto almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di Assemblee Straordinarie, il preavviso può essere di 10 giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere.

I soci debbono far pervenire al Consiglio Direttivo eventuali argomenti da inserire all'ordine del giorno entro e non oltre il mese di febbraio.

Le candidature per l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci debbono pervenire al Consiglio Direttivo entro e non oltre il mese di febbraio.

Art. 12 Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio avente diritto di voto ha facoltà di farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio avente diritto di voto. Un socio non può detenere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione e, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Presidente, assistito dal Segretario. Prima dell'inizio della riunione, il Presidente procede alla verifica delle deleghe e constata la regolare costituzione dell'Assemblea.

Della riunione viene redatto un processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal Segretario. Del processo verbale si dà lettura in apertura dell'Assemblea successiva per l'approvazione.

Art. 13 Votazioni

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede con il sistema della votazione a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto solo i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente e dei contributi straordinari a carattere generale, i soci onorari nonché i nuovi soci ordinari sulla base di un apposito elenco stilato dal Tesoriere.

Art. 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ogni quattro anni e si compone di un minimo di 5 e di un massimo di 7 membri, che sono rieleggibili.

Al termine dell'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio tiene una riunione organizzativa per nominare, al proprio interno, il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.

Qualora per dimissioni o altri motivi si renda vacante un posto di Consigliere, subentra il primo dei

Via Pagliano, 1 - 20149 MILANO

Tel. 333/7154130 - E-mail: presidenza@aiti-lombardia.it

Codice Fiscale & Partita IVA: 04458940964

non eletti.

Un Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

Art. 15 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno (indicativamente in febbraio e in settembre) e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, o su richiesta di 3 Consiglieri (5 se il Consiglio è composto da 7 membri). La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Art. 16 Validità delle riunioni e delle delibere

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Della riunione viene redatto su apposito registro il relativo verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni che ciascuno dei membri riterrà di proporre, purché non in contrasto con le direttive generali dell'Assemblea e salvo tutte le questioni che lo Statuto Nazionale riserva al Consiglio Direttivo Nazionale.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo Regionale:

- a) esaminare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere;
- b) decidere su tutte le questioni relative all'attività della Sezione Regionale, nei limiti dello Statuto nazionale, del presente Regolamento e delle direttive generali dell'Assemblea Nazionale e Regionale del C.D.N.;
- c) prender visione dei risultati delle prove di ammissione presentati dalla Commissione all'uopo nominata per le delibere di sua competenza, a norma dell'Art. 6 che precede;
- d) deliberare la decadenza dei Soci e proporre al C.D.N. i casi di esclusione o espulsione, a norma dell'Art. 9 dello Statuto Nazionale;
- e) dirimere eventuali controversie tra i soci e suggerire possibili soluzioni in caso di controversie fra soci e terzi.

Il Consiglio ha facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni a un Comitato Esecutivo.

Art. 18 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente o dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da uno dei restanti membri del Consiglio, esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo, adottando in caso di necessità e urgenza delibere di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporsi alla ratifica dello stesso in occasione della prima riunione.

Art. 19 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale e ne dirige l'attività in conformità alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Presiede, assistito dal Segretario, tutte le riunioni e nomina, sentito il parere del C.D.R., tutte le commissioni e i gruppi di lavoro che si rendono necessari per il conseguimento degli scopi sociali, fissandone la durata e i termini dell'incarico. Fa parte di diritto di tutte le Commissioni e ha potere di firma sul conto bancario intestato alla Sezione Regionale.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento o assenza dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino al termine del mandato.

Art. 20 Tesoriere

Il Tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione Regionale e cura le entrate e le uscite in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. Predispose il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale nonché all'approvazione dell'Assemblea. Ha potere di firma sul conto corrente della Sezione. Può nominare tra i membri del Consiglio un Vice Tesoriere che lo sostituisca in caso di impedimento.

Art. 21 Segretario

Il Segretario, scelto fra i membri del Consiglio Direttivo o fra i Soci, è nominato dal Presidente e può

Via Pagliano, 1 - 20149 MILANO

Tel. 333/7154130 - E-mail: presidenza@aiti-lombardia.it

Codice Fiscale & Partita IVA: 04458940964

essere sostituito. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dell'attività associativa; in particolare, provvede, sotto la supervisione del Presidente, al disbrigo della corrispondenza ordinaria e alla tenuta dell'archivio; alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni di Consiglio e delle Assemblee.

Art. 22 Collegio dei Sindaci

I membri del Collegio sono eletti di regola tra i soci ordinari, ma è possibile sceglierne almeno uno tra gli iscritti negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti.

La Presidenza viene attribuita dal Collegio stesso, preferibilmente a quello tra i suoi membri che abbia maggiore competenza in materia contabile.

Un Sindaco sottoposto a procedimento disciplinare in sede sia nazionale sia regionale è sospeso da questa funzione per tutta la durata del procedimento. Decade dalla carica se gli viene inflitta una delle sanzioni previste.

I Sindaci non possono essere revocati che per giusta causa. In caso di rinuncia o di decadenza di uno dei Sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età, se anche questi decadono o rinunciano, subentra il primo dei non eletti per il Collegio Sindacale.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea Generale che deve provvedere alla nomina (Art. 2401 C.C.) dei sindaci effettivi o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Collegio Sindacale deve riferire al C.D.R. e all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio e alla sua approvazione almeno 15 gg. prima dell'Assemblea (2402 C.C.).

Oltre ai doveri di cui all'Art. 2403 C.C. commi 1 e 2, i Sindaci hanno facoltà di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e di chiedere al C.D.R. notizie sull'andamento degli affari sociali o su determinati affari.

Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all'anno e tenere un libro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni.

I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle Assemblee o a due riunioni del C.D.R. decadono dall'ufficio. Devono convocare l'Assemblea Generale in caso di inerzia del C.D.R.

Devono adempiere i loro doveri con diligenza, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

I Sindaci hanno facoltà di assistere alle riunioni del C.D.R.

Art. 23 Collegio dei Proviviri

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati dal C.D.R.. Restano in carica fino alla fine del mandato del CDR che li ha nominati e comunque fino all'esaurimento di tutti i procedimenti loro demandati.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

La composizione del Collegio per i singoli affari può includere indifferentemente probiviri effettivi o supplenti purché non si superi il numero di tre e sia sempre incluso il Presidente, che è il referente esterno del Collegio.

Quando per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni dei Proviviri, il C.D.R. provvede tempestivamente alla loro sostituzione.

I Proviviri hanno funzione consultiva, ad essi possono rivolgersi sia i singoli soci sia il C.D.R. in ordine all'esatta applicazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere del C.D.R., in ordine alla legittimità degli atti amministrativi della Sezione, in materia di dimissioni, decadenza e di proposte di esclusione o espulsione.

Sono anche competenti a decidere quali arbitri, amichevoli compositori, su tutti i ricorsi contro le delibere del C.D.R. relative ai rapporti sociali e sui ricorsi in materia disciplinare ed elettorale.

Decideranno secondo equità con dispensa da ogni formalità.

Art. 24 Disciplina dei Soci

I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'Art. 7 del presente Regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare dal parte del C.D.R. e su iniziativa dello stesso. le sanzioni sono pronunciate dal C.D.R. previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- 1) l'avvertimento
- 2) la censura

3) la proposta di esclusione ex Art. 9 comma 5 dello Statuto

4) la proposta di espulsione ex Art. 9 comma 5 dello Statuto

- l'avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. E' rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale.

- la censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Il cumulo delle sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 può dare luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai nn. 3 e 4. Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al C.D.R. per presentare le proprie discolpe. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 gg. dall'adozione.

Art. 25 Emendamenti

Il presente regolamento può essere modificato in sede di Assemblea straordinaria, con la maggioranza qualificata di cui all'Art. 9 che precede.

Art. 26 Scioglimento della Sezione Regionale

In caso di scioglimento della Sezione Regionale, ex Art. 25 dello Statuto Nazionale, il C.D.N. nomina un commissario liquidatore che decide sulla destinazione da dare alle attività patrimoniali e provvede al reperimento dei fondi necessari per coprire le eventuali passività.

Art. 27 Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto Nazionale.

-oooOooo-